

## **TI\_GERICHTE 39.2010.20 vom 2. Juni 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-06-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_39.2010.20\\_d20100602](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2010.20_d20100602)

FR: TI\_GERICHTE 39.2010.20 du 2 juin 2010

IT: TI\_GERICHTE 39.2010.20 del 2 giugno 2010

### **Regeste**

Non dt a ass.fam.da 1 a 4/09quando ass.,senza att.lavor.,non ancora sposata.Non ritenuta P senza att.lucr.ex LAFam x tutto 2009:non deve pagare pers.contr.AVS(marito nel 2009 versato contr.>al doppio del contr.minimo).Non dt ad ass.anche perché redd.impon.(tass.congiunta)>al 150% rend.max vecch. AVS

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

#### **E. 2**

Il contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui alla legislazione federale sull'AVS.

#### **E. 3**

Sono considerati oneri ai sensi della legge: a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione; b) la copertura delle spese di amministrazione; c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione." La percentuale del contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40 della legge sugli assegni di famiglia). Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all'organizzazione e al finanziamento. L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che: " Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam: a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento; b. le persone non separate il cui coniuge esercita un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS; c. le persone i cui contributi all'AVS sono ritenuti pagati conformemente all'articolo 3 capoverso 3 LAVS; d. i richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d'emergenza conformemente all'articolo 82 della legge del 26 giugno 1998

#### **E. 4**

sull'asilo i cui contributi secondo l'articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati." L'art. 17 OAFami prevede che per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14

dicembre 1990 sull'imposta federale diretta. Infine, secondo l'art. 18 OAFami, i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto. Il Canton Ticino non ha adottato delle disposizioni più favorevoli agli assicurati. Infatti, l'art. 32 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 stabilisce che le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari. Il legislatore federale ha dunque definito le persone senza attività lucrativa con riferimento ai criteri dell'AVS (cfr. U. Kieser-M. Reichmuth, "Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike SA, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 290-295). Il Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27 LAFam, ha poi regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza attività lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali nel contesto della legge sugli assegni di famiglia (cfr. UFAS, "Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari" – DAFam -, versione del 1° aprile 2010, n. 601; a proposito delle direttive amministrative, cfr. STF 9C\_282/2010 del 25 febbraio 2011 consid. 5.5).

2.2. Nel caso concreto risulta dagli atti che l'assicurata il 5 maggio 2009 si è sposata con RI 1 e che, per quell'anno, suo marito ha versato all'AVS dei contributi superiori al doppio del contributo minimo. In simili condizioni, sulla base dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, l'assicurata non è tenuta a pagare personalmente contributi come persona senza attività lucrativa ("si ritiene che paghi contributi propri"; cfr. STCA 30.2008.44 del 17 novembre 2008). Di conseguenza, viste le norme qui sopra citate, in particolare l'art. 16 lett. b OAFami (cfr. consid. 2.1), RI 2 non è considerata persona senza attività lucrativa ai sensi della LAFam. È vero che, siccome l'art. 3 cpv. 3 LAVS fa esplicito riferimento ai contributi del coniuge, questa norma dovrebbe applicarsi soltanto al periodo successivo al matrimonio. L'art. 28 cpv. 4bis dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 11-14; DTF 127 V 289; DTF 126 V 421; U. Kieser, "Alters und Hinterlassenenversicherung". Collezione Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht. Ed. Schultess 2005, pag. 29-30), prevede tuttavia che alle condizioni dell'art. 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l'anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto. Nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2011 \_\_\_\_\_, come richiesto dal TCA, ha prodotto uno scritto del 27 maggio 2009 con il quale la Cassa \_\_\_\_\_ ha comunicato a RI 2 lo stralcio del registro degli affiliati quale persona senza attività lucrativa con effetto al 31 dicembre 2008 in quanto il marito versa sufficienti contributi AVS anche per la moglie (cfr. Doc. XVIII/1). Questo Tribunale deve così concludere che, alla luce delle disposizioni delle leggi e delle ordinanze citate, l'assicurata non è tenuta a versare contributi come persona senza attività lucrativa e non ha di conseguenza neppure diritto agli assegni di famiglia per tutto l'anno 2009. Questa soluzione può essere ritenuta insoddisfacente (cfr. le osservazioni dei ricorrenti del 25 febbraio 2011, Doc. VIII) nella misura in cui, come nel caso presente, la persona senza attività lucrativa viene privata dal diritto agli assegni familiari nei mesi precedenti il matrimonio, pur avendo comunque dei figli a carico. Il 22 marzo 2011 il TCA ha invitato l'avv. \_\_\_\_\_ a richiedere, in vista dell'udienza, una presa di posizione dell'UFAS sull'applicazione dell'art. 16 lett. c OAFami anche per i mesi precedenti il matrimonio (cfr. Doc. XIII). Nella risposta dell'UFAS del 26 aprile 2011 è stata ribadita la volontà del legislatore di collegare il più possibile gli assegni familiari alle nozioni e ai criteri in vigore nell'AVS (cfr. Doc. XVIII/4: "Lors de l'adoption de la LAFam, c'était clairement la volonté du législateur que de lier le plus possible les allocations familiales aux notions et critères en vigueur dans l'AVS. Pour les personnes sans activité lucrative cela peut conduire à certaines

lacunes lorsque par exemple une personne cesse de travailler en cours d'année et cotise suffisamment comme salariée pour être considérée salariée pour toute l'année. Les art. 19 LAFam et l'art. 16 OAFam en combinaison avec les dispositions de l'AVS concernant les cotisations des personnes sans activité lucratives (n° 2071 et 2073 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN)) conduisent à ne pas considérer comme personne sans activité lucrative au sens de la LAFam une personne non active qui se marie en cours d'année avec un salarié dès lors que les cotisations versées par le conjoint salarié atteignent au moins le double de la cotisation minimale: les cotisations de la personne sans activité lucrative sont alors réputées payées pour l'année civile entière. Cette personne ne peut dès lors prétendre à des allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative."). Inoltre, la dottrina non ha espresso nessun rilievo critico circa la conformità alla legge (cfr. STF 8C\_710/2010 del 23 marzo 2011 consid. 5.2) di questa disposizione dell'ordinanza (cfr. Kieser-Reichmuth, op.cit., pag. 295-296): " Art. 16 FamZV bezeichnet vier Kategorien von Personen als solche, die nicht als nichterwerbstätige Personen im Sinne des FamZG gelten. Es handelt sich offensichtlich um eine einschränkende Umschreibung dieses Kreises. Dieser Regelung kann die Gesetzmässigkeit nicht von vornherein abgesprochen werden. Denn es muss berücksichtigt werden, dass angesichts der offenen Umschreibung des massgebenden Kreises der nichterwerbstätigen Personen, wie sie in Art. 19 Abs. 1 FamZG vorgenommen wird, eine konkretisierende Grenzziehung allenfalls erforderlich sein kann. Es ist nachstehen bezogen auf die einzelnen Kategorien jeweils zu klären, ob die verordnungsmässige Regelung gesetzmässig ist oder nicht (vgl. N 39 ff., N 52 ff., N 64 ff)." e pag. 299: " Bei nichterwerbstätigen Ehegatten von erwerbstätigen Versicherten gelten die eigenen AHV-Beiträge als bezahlt, sofern der Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrags bezahlt hat (vgl. Art. 3 Abs 3 lit. A AHVG). Solche Personen werden damit – anders als es bei Konkubinatspaaren der Fall ist (vgl. dazu REICHMUTH 2009b, 135 f., der auf Rechtsgleichheitsfragen hinweist) – bei der AHV nicht «erfasst» (vgl. so die Überlegung bei KIESER/SANER, 424 f.). Dem nichterwerbstätigen Ehegatten eines erwerbstätigen Ehegatten steht somit kein Anspruch auf Familienzulagen zu (ebenso REICHMUTH 2009b, 135 f.; RENFER, 154)." Infine, nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2011, la rappresentante dell'amministrazione ha anche rilevato che nel Canton Ticino gli assegni per le persone senza attività lucrativa sono finanziati da questa stessa categoria d'assicurati (cfr. art. 39 della legge sugli assegni di famiglia), ragione per cui, in un caso come quello presente "la ricorrente riceverebbe degli assegni senza avere finanziato" Doc. XVIII pag. 2). Secondo il TCA la decisione dell'amministrazione, su questo punto si rivela dunque corretta. Sta comunque al legislatore se lo riterrà opportuno, adottare adeguati correttivi per evitare delle lacune nella protezione (cfr. STF 9C\_281/2011 del 25 febbraio 2011 consid. 5.5; vedi ad esempio l'art. 19 cpv. 1bis LAFami introdotto con la modifica del 18 marzo 2011 secondo cui, "le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'art. 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa.").

2.3. La decisione su opposizione del 9 dicembre 2010 deve essere confermata anche per un altro motivo. Dagli atti dell'incarto emerge infatti che, nel 2009, il reddito imponibile dei coniugi RI 1 per l'imposta federale diretta è stato di fr. 924'600.-- (cfr. Doc. XVIII/3). D'altra parte, secondo le norme valide in materia tributaria, in caso di matrimonio nel corso dell'anno i contribuenti sono considerati coniugati per tutto l'anno (cfr. C. Allidi – N. Bernardoni – P. Bortolotto "Dalla tassazione biennale prenumerando alla tassazione

annuale postnumerando". Ed. speciale della Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese, 2003, pag. 5-6: "Ne consegue ad esempio che i contribuenti che si sposano nel corso dell'anno sono, in regime di nuova tassazione annuale postnumerando, considerati sposati per tutto l'anno, cioè con effetto "retroattivo" al 1° gennaio dell'anno durante il quale è avvenuto il matrimonio. Pertanto – nell'anno in cui avviene il matrimonio e a prescindere dalla data del medesimo – la tassazione sarà congiunta, sulla base di una sola partita fiscale (art. 53 cpv. 1 LT e 5 cpv. 1 Ordinanza federale sulle basi temporali dell'IFD per le persone fisiche del 16.09.1992) e con l'applicazione della scala delle aliquote per coniugati.").

Poiché nel 2009 il reddito imponibile dell'assicurata è superiore al 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS (in quell'anno fissato a fr. 41'040.--, cfr. UFAS, DAFam, n. 607), il diritto agli assegni familiari va negato anche in applicazione dell'art. 19 cpv. 2 LAFam (al riguardo cfr. U. Kieser – M. Reichmuth, op.cit., pag. 305 seg. in particolare pag. 309-312). Vista l'entità del reddito imponibile questo Tribunale può in questa occasione rinunciare ad esprimersi sull'interpretazione di questa disposizione della legge data dalla dottrina, secondo cui, trattandosi di coniugi, il reddito imponibile andrebbe diviso a metà (cfr. Kieser-Reichmuth, op.cit., pag. 311: " e) Ehepaare : Bei Ehepaaren muss der allfällige Anspruch auf Familienzulagen getrennt ermittelt werden. Dabei drängt sich auf, in Analogie zu der Bestimmung der AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge die finanziellen Verhältnisse unabhängig vom Güterstand zu bestimmen. In AHV-rechtlicher Hinsicht bestimmt sich der Beitrag des nichterwerbstätigen Ehegatten aufgrund der Hälfte des Vermögens bzw. Renteneinkommens (vgl. Art. 28 Abs. 4; dazu BGE 125 V 225); nicht abgestellt wird auf den Güterstand (vgl. BGE 103 V 51). Diese durchführungstechnisch einfache Regelung ist auch im Anwendungsbereich von Art. 19 FamZG heranzuziehen." Anche volendo fare propria tale interpretazione, per pura ipotesi di lavoro, il reddito imponibile di RI 2, sarebbe infatti in ogni caso ben superiore al limite previsto dal legislatore. A titolo abbondanziale va infine ricordato, come giustamente rilevato dalla Cassa (cfr. Doc. A1 pag. 3), che il diritto agli assegni per i primi quattro mesi del 2009 non può essere riconosciuto a RI 1, quale persona salariata, in quanto prima del matrimonio, i figli di RI 2 non potevano essere considerati suoi "figliastri" ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam e 4 OAFami).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.